

REGOLAMENTO DEL FONDO DI SOLIDARIETA'
TESTO DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N.78 DEL
30/07/2008.

REGOLAMENTO DEL FONDO DI SOLIDARIETA'
(istituito con delibera di C.C. n. 130 del 18/12/2007)

ART. 1 (Premessa)

Il Comune di Vigonza ha istituito un fondo di solidarietà con delibera n. 130 del 18/12/2007 di seguito denominato "fondo di solidarietà" che risponde alle finalità ,di cui all'art. 2 del presente regolamento.

ART. 2 (Finalità)

Le finalità del fondo di solidarietà sono esclusivamente quelle di finanziare iniziative di carattere solidaristico, con le seguenti priorità:

- 1) Iniziative a favore dei minori;
- 2) Iniziative a favore dei soggetti portatori di handicap;
- 3) Iniziative a favore degli anziani (in modo particolare per i non autosufficienti);
- 4) Altre iniziative di carattere solidaristico.

Il fondo di solidarietà non potrà in alcun modo sostituirsi a quelli che sono i compiti della pubblica amministrazione salvo nel caso previsto all'art. 5 del presente regolamento.

ART. 3 (Finanziamento del Fondo di solidarietà)

Il fondo di solidarietà viene finanziato tramite versamenti da effettuare in apposito capitolo di entrata previsto nel bilancio Comunale tramite il servizio di tesoreria del Comune, i versamenti possono essere effettuati da: privati cittadini, imprese enti ed associazioni, che intendano concorrere alle finalità identificate dal fondo di solidarietà così come specificate all'art. 4 del presente regolamento.

Il fondo di solidarietà può essere integrato anche con i fondi di bilancio del comune.

ART. 4 (Modalità di utilizzo del fondo di solidarietà)

La giunta in fase di approvazione del bilancio individuerà uno o più obiettivi, rispondenti alle finalità di cui all'art. 2 del presente regolamento, a cui finalizzare il fondo di solidarietà.

L'obiettivo o gli obiettivi individuati saranno poi sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale e successivamente resi noti alla cittadinanza in modo adeguato.

La gestione amministrativa del fondo di solidarietà è di competenza del settore servizi sociali del comune.

ART. 5 (utilizzo straordinario del fondo di solidarietà)

La giunta può su semplice richiesta del settore servizi sociali anticipare parte delle somme presenti nel fondo di solidarietà ad interventi che sono di pertinenza dell'amministrazione comunale (da effettuarsi nel territorio comunale nei confronti di soggetti o enti residenti e domiciliati nel comune di Vigonza), esclusivamente in caso di interventi che richiedano una disponibilità immediata di fondi che non sia possibile erogare con le normali procedure amministrative e che rientrino nelle finalità di cui all'art.2.

La richiesta del settore servizi sociali deve specificare: l'intervento da finanziare e le motivazioni che giustificano l'utilizzo straordinario del fondo di solidarietà, con particolare riferimento alle caratteristiche di urgenza e reale necessità.

Le somme così destinate sono in realtà solo anticipate dal fondo di solidarietà e devono essere immediatamente reintegrate dalla giunta comunale non appena conclusosi l'iter amministrativo che avrebbe dovuto finanziare l'intervento per cui è stata fatta la richiesta.

ART. 6 (Norme transitorie)

In sede di prima applicazione del presente regolamento e limitatamente all'anno 2008, si deroga a quanto previsto all'art. 4 autorizzando lo giunta ad individuare l'obbiettivo anche dopo l'approvazione del Bilancio di previsione 2008.